



CITTÀ DI BRA

RIPARTIZIONE SOCIOSCOLASTICA

STATUTO

CONSULTA COMUNALE DELLE FAMIGLIE

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 - Istituzione

Il Comune di BRA riconosce la famiglia quale cellula fondante della società, ambito naturale nel quale si trasmettono i valori morali e civili, elemento fondamentale di coesione sociale e di solidarietà e, richiamati gli articoli 29 , 30 e 31 della Costituzione, promuove una politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi che sostenga la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni naturali.

Per la concreta attuazione di tali intendimenti il Comune di BRA istituisce e riconosce la Consulta Comunale delle Famiglie quale soggetto democratico, apartitico, aconfessionale con funzioni propositive e consultive sulle problematiche familiari, nonché centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali ed educative operanti nel territorio comunale in tale settore.

Con la costituzione della Consulta delle Famiglie il Comune di BRA intende munirsi di un organismo che possa concorrere ad impostare una efficace e innovativa politica familiare basata sui principi di seguito elencati:

1. Considerare innanzitutto la famiglia come risorsa e bene comune per la società locale, ribadendo la centralità e la insostituibilità del suo ruolo di soggetto sociale attivo.
2. Operare tenendo conto dei bisogni della famiglia in tutti i diversi settori di attività (quindi non solo nei “servizi sociali”, ma anche negli interventi per la casa, la scuola, l’educazione e la formazione, l’integrazione, l’arredo urbano, le tariffe, le tasse, i trasporti, la qualità della vita, la sicurezza, la salute, ecc.).

3. Riconoscere la necessità di coordinare gli interventi che localmente si compiono da parte delle diverse istituzioni locali, oltre che dal privato e dal privato sociale.
4. Sostenere le attività delle associazioni e del volontariato, e lo sviluppo dei meccanismi di raccordo tra realtà formali e informali, riconoscendo concretamente il loro ruolo a livello consultivo e propositivo in relazione alle azioni intraprese di interesse familiare.
5. Realizzare interventi per la famiglia diretti al potenziamento e al rafforzamento delle relazioni e dei legami familiari e sociali, che producono benessere nel tessuto sociale, favorendo la creazione di reti di solidarietà e di servizi alla famiglia.

Art. 2 – Finalità

La Consulta Comunale delle Famiglie è un organo con funzioni propositive e consultive nei confronti della Amministrazione Comunale in materia di politiche familiari e con funzioni di rappresentanza delle istanze e dei diritti delle famiglie.

In specifico, la Consulta Comunale delle Famiglie persegue le seguenti finalità:

1. promuovere iniziative atte a rafforzare il ruolo educativo della famiglia e a diffondere una cultura che riconosca nelle famiglie il tessuto fondamentale dello sviluppo e della crescita della comunità locale;
2. valorizzare le famiglie come capitale sociale e patrimonio che sostiene le relazioni fiduciarie, di cooperazione e reciprocità tra le persone, favorendo la nascita e lo sviluppo di reti familiari nel territorio;
3. contribuire alla elaborazione delle politiche familiari promosse dalla Amministrazione Comunale, favorendo le relazioni ed il confronto tra i diversi soggetti (pubblici e privati) operanti nel territorio con iniziative a favore della famiglia, in una logica di coordinamento e di valorizzazione delle risorse presenti nel territorio;
4. contribuire, attraverso la propria attività propositiva, al miglioramento dei servizi offerti dall'Amministrazione Comunale nonché alla promozione di interventi in ambiti culturali, economici, sociali, sportivi, educativi, ricreativi, al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita;
5. promuovere iniziative volte a facilitare l'inserimento di nuove famiglie nel territorio comunale e la loro permanenza;
6. sviluppare l'osservazione delle dinamiche sociali che interessano la famiglia, rilevandone i principali indicatori socio-demografici ed i cambiamenti strutturali;
7. promuovere la nascita di associazioni o altre forme di rappresentanza e di tutela delle famiglie;

8. monitorare e le esperienze locali di solidarietà familiare relazionandosi e raccordandosi con la gestione delle “politiche sociali”;
9. favorire la diffusione e lo scambio tra diverse esperienze maturate nell’ambito delle politiche per la famiglia, anche tenendo conto di “buone pratiche” realizzate in contesti diversi.

Art. 3 – Competenze

La Consulta delle Famiglie, quale organo consultivo dell’Amministrazione Comunale, si dà i seguenti compiti:

- presentare proposte inerenti le tematiche familiari ed esprime pareri su tutte le materie di competenza comunale riguardanti le politiche familiari ed i relativi servizi, contribuendo all’elaborazione delle politiche che interessano direttamente la Famiglia o i suoi componenti;
- cooperare con gli organismi comunali aventi finalità analoghe. Particolare attenzione verrà data alla relazione con le Commissioni Comunali, le Consulte comunali esistenti (Consulta Comunale del Volontariato; Consulta Comunale Pari Opportunità; Consulta Comunale Giovanile) e gli organismi consultivi di eventuale futura istituzione;
- organizzare incontri con le agenzie educative del territorio che realizzano interventi in favore della famiglia e dei suoi componenti;
- promuovere l’informazione e sensibilizzare i cittadini a partecipare attivamente alla elaborazione e allo sviluppo delle politiche per la famiglia;
- raccogliere le segnalazioni provenienti dalle famiglie del territorio circa “ostacoli” al raggiungimento del benessere della famiglia stessa;
- fornire impulso ed eventuale supporto all’amministrazione comunale al fine di effettuare studi e ricerche sulla situazione della famiglia e sulla conseguente individuazione delle politiche familiari più opportune.

Art. 4 - Composizione

a) Sono Membri di Diritto della Assemblea della Consulta delle Famiglie, senza diritto di voto:

- il Sindaco;
- l’Assessore delegato alle Politiche per la famiglia;
- un consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza consigliere;
- un consigliere comunale in rappresentanza della minoranza consigliere;
- il Presidente del Consorzio Socio Assistenziale Intesa.

b) Sono inoltre Membri di Diritto della Assemblea due rappresentanti (uno effettivo ed uno supplente) per ciascuno degli Enti e realtà di seguito elencate:

- 2
rappresentanti indicati dall'ASL CN2;

- 2
rappresentanti indicati dalla Consulta Comunale del Volontariato;

- 2 rappresentanti indicati dalla Consulta Comunale Pari Opportunità;
- 2 rappresentanti indicati dalla Consulta Comunale Giovanile;
- 2 rappresentanti delle Parrocchie cittadine;
- 2 rappresentanti dell'Istituto Salesiano cittadino;
- 2 operatori del Centro per le Famiglie, indicati dal Consorzio Socioassistenziale Intesa;
- 2 rappresentanti indicati dalle Cooperative di servizi educativi, sanitari culturali, assistenziali, operanti in modo continuativo nel territorio in attività finalizzate a rispondere ai bisogni delle famiglie e partecipanti alla definizione del Piano di Zona dei servizi socio-assistenziali;
- 2 rappresentanti delle Scuole dell'Infanzia;
- 2 rappresentanti delle Scuole Primarie cittadine;
- 2 rappresentanti delle Scuole Secondarie di 1° grado cittadine;
- 2 rappresentanti delle Scuole Secondarie di 2° grado cittadine;
- 2 rappresentanti dei genitori dei bambini frequentanti l'Asilo Nido/Micronidi Comunali;
- 2 rappresentanti dei genitori indicati dai Dirigenti scolastici delle Scuole dell'infanzia cittadine;
- 2 rappresentanti dei genitori indicati dai Dirigenti scolastici delle Scuole Primarie cittadine;
- 2 rappresentanti dei genitori indicati dai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di 1° grado cittadine;
- 2 rappresentanti dei genitori indicati dai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di 2° grado cittadine.

c) Possono fare parte della Assemblea della Consulta Comunale delle Famiglie due rappresentanti (uno effettivo ed uno supplente) delle seguenti realtà:

- *Associazioni familiari* che operino in modo continuativo nel territorio del Comune di Bra e che nel proprio Statuto abbiano previsto l'attivazione di interventi a favore delle famiglie;

- *Gruppi informali* composti da almeno 10 membri che operino in modo continuativo nel territorio del Comune di Bra con attività a favore del nucleo familiare e svolgano le attività stesse senza scopo di lucro.

Art. 5 - Esclusione

Non possono essere nominati in rappresentanza degli Enti e realtà di cui all'art. 4, lettere b) e c) coloro che:

- rivestono incarichi politici e cariche elettive a livello comunale, provinciale e regionale;
- hanno rapporti di lavoro o di consulenza con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Modalità di costituzione della Consulta

a) Richieste di adesione preliminari all'insediamento della Consulta

Al fine di promuovere l'informazione dell'esistenza della Consulta delle Famiglie, il Comune di Bra, attraverso la diffusione di un avviso pubblico, invita le Associazioni familiari ed i Gruppi informali - di cui al precedente art. 4, lettera c) - a richiedere, entro 30 giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte del Consiglio Comunale, di partecipare all'Assemblea costitutiva della Consulta. Scaduti i termini per la richiesta di adesione, il Sindaco convocherà i richiedenti ed i membri di diritto di cui alle lettere a) e b) al fine di provvedere alla costituzione della Assemblea.

La domanda per entrare a far parte della Consulta, indirizzata al Comune di Bra – Ripartizione Socioscolastica, dovrà indicare le generalità della persona formalmente incaricata a rappresentare l'Associazione o il gruppo interessato. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art. 4, lettera c):

- per le *Associazioni*: copia dello Statuto e dell'atto con il quale è stato designato il rappresentante e l'eventuale suo sostituto;
- per i *Gruppi informali*: l'elenco dei membri del gruppo, una dichiarazione degli intenti e motivazioni a far parte della Consulta con l'indicazione del proprio rappresentante e l'eventuale suo sostituto, una relazione sulle attività svolte.

b) Richieste di adesione successive all'insediamento della Consulta

Una volta costituita la Consulta, le successive domande di adesione da parte delle Associazioni familiari e dei Gruppi informali - di cui al precedente art. 4, lettera c), dovranno essere indirizzate al Comune di Bra – Ripartizione Socioscolastica con le modalità specificate al presente articolo.

A seguito della verifica, da parte della Ripartizione Socioscolastica e della Commissione Socioassistenza, dei requisiti previsti per la partecipazione alla Consulta, l'Assemblea ratificherà l'adesione dei nuovi componenti.

Art. 7 – Gratuità di partecipazione

La partecipazione alla Consulta è gratuita e non è previsto che venga percepito dai suoi membri alcun compenso.

CAPO II

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 8 – Organi della Consulta

Gli organi della Consulta Comunale delle Famiglie sono: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente.

Art. 9 – Nomina, durata e decadenza membri della Assemblea

a) Nomina

I membri della Assemblea di cui all'art. 4, lettera b) sono nominati dal Sindaco su indicazioni provenienti dagli Enti rappresentati, debitamente trasmesse e raccolte dalla Ripartizione Socioscolastica;

I membri della Assemblea di cui all'art. 4, lettera c) sono nominati dal Sindaco a seguito di richiesta di partecipazione inviata alla Consulta, debitamente trasmessa e raccolta dalla Ripartizione Socioscolastica e di verifica da parte di quest'ultima del possesso dei requisiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.

b) Durata

La durata in carica dei membri della Consulta coincide con la durata in carica del Sindaco.

c) Cessazione e decadenza

La cessazione dalla partecipazione alla Consulta delle Famiglie avviene:

- a seguito di richiesta da parte dell'Ente, Associazione o Gruppo informale;
- a seguito della perdita del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera c).

Art. 10 - Disciplina dell'Assemblea

a) Partecipazione alla Assemblea e diritto di voto

Possono partecipare all'Assemblea sia il membro effettivo che il membro supplente degli Enti e realtà facenti parte della Consulta, ma con la possibilità di esprimere un solo voto in rapporto all'ente rappresentato ai fini delle decisioni assunte dalla Assemblea.

La Consulta, per meglio operare, può invitare ai suoi lavori Amministratori, Funzionari Pubblici, singoli esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

Qualora se ne ravvisi la necessità possono essere invitati a partecipare ai lavori anche singoli cittadini.

b) Prima seduta.

La convocazione è presieduta, senza diritto di voto, dal Sindaco o dall'Assessore delegato sino all'elezione del Presidente.

Alla prima seduta, l'Assemblea prende atto dei componenti della stessa e procede quindi all'elezione del Presidente, del Vicepresidente, ai sensi di quanto previsto al successivo art.11.

c) Funzioni.

L'Assemblea della Consulta:

1. elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
2. si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente;
3. esprime pareri in merito a programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale riguardati la famiglia;
4. svolge un ruolo consultivo nei confronti della Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto specificato all'art. 3.

d) Validità sedute

Le riunioni della Assemblea sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei componenti con diritto di voto.

e) Validità deliberazioni

Auspiciando la più ampia convergenza tra i soggetti aderenti alla Consulta, le decisioni assunte dovranno essere approvate dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea. In caso di parità la decisione viene rimandata, a seguito di una più approfondita discussione.

f) Scioglimento.

La Consulta si scioglie quando, a seguito di decadenza o dimissioni, viene a mancare almeno la metà dei propri membri.

g) Gruppi di lavoro

Considerata la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, l'Assemblea della Consulta può formare dei Gruppi di lavoro interni su temi specifici. Tali gruppi possono essere permanenti o temporanei, a seconda delle necessità e si riuniscono separatamente. Relazionano sul lavoro fatto di fronte all'Assemblea.

Art. 11 - Presidente e Vicepresidente

a) Elezione

La Consulta, nella prima seduta e con distinte votazioni, nomina a maggioranza dei presenti il Presidente ed il Vice Presidente. In caso di parità di voti sono nominati i più anziani di età.

b) Eleggibilità

Possono essere eletti alla carica di Presidente e Vicepresidente esclusivamente i rappresentanti delle *Associazioni familiari* e dei *Gruppi Informali*, di cui all'art. 4, lettera c), facenti parte della Consulta.

c) Durata

La durata delle cariche elettive di Presidente, Vice Presidente, prestate a titolo gratuito, coincidono con la durata in carica del Sindaco.

d) Funzioni

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

1. Convoca l'Assemblea in via ordinaria con periodicità di regola trimestrale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, lettera c), comma 2.
2. Presiede l'Assemblea Generale e predispone l'ordine del giorno delle sedute e lo integra sulla base delle proposte del Sindaco o Assessore delegato e di almeno un terzo dei membri della Assemblea.
3. Rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e cura la tempestiva trasmissione al Comune delle decisioni della Consulta.
4. Rappresenta la Consulta all'esterno.
5. Mantiene ed intensifica i rapporti con le istituzioni, con le realtà locali che si occupano di tematiche familiari e con le famiglie stesse.

6. Relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qual volta questa lo richieda o la Consulta stessa ne ravvisi l'opportunità.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e di assenza.

e) Decadenza

Il Presidente decade in caso di inadempienza nelle convocazioni ordinarie trimestrali della Assemblea, di cui all'art. 10, lettera c), comma 2.

In tali casi, il Sindaco o l'Assessore delegato convocano l'Assemblea in seduta straordinaria, al fine di ratificare la decadenza del Presidente e di provvedere all'elezione di un nuovo Presidente con le modalità indicate alla lettera a) del presente articolo.

Art. 12 – Convocazione

a) Sedute ordinarie

La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente e si riunisce con periodicità di regola trimestrale, ai sensi dell'art. 10, lettera c), comma 2.

b) Sedute straordinarie

La Consulta può essere convocata in via straordinaria:

- dal Presidente sulla base di argomenti urgenti proposti dal Sindaco o Assessore delegato o da almeno un terzo dei membri della Assemblea;
- dal Sindaco o Assessore delegato, oppure per iniziativa di almeno un terzo dei suoi membri nel caso di inadempimento del Presidente ai doveri di cui all'art. 11, lettera d), comma 2.

c) Modalità di convocazione

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto, o anche per posta elettronica, da inviare ai membri della Assemblea almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste da parte dei membri deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco e all'Assessore delegato.

d) Verbalizzazione sedute

Di ciascuna seduta sarà steso apposito verbale riportante le presenze e i contenuti discussi che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

La redazione del verbale verrà effettuata dal personale della Ripartizione Socioscolastica individuato quale segretario della Consulta, di cui al successivo art. 13, lettera a).

Art. 13 - Rapporti con l'amministrazione comunale

- a) L'Amministrazione Comunale nomina come referente per i rapporti con la Consulta il Dirigente della Ripartizione Socioscolastica, il quale individuerà tra il personale della stessa un dipendente cui verrà attribuito l'incarico di segretario della Consulta.
- b) L'amministrazione Comunale riconosce alla Consulta delle Famiglie piena autonomia, per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, la scelta delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici.
- c) La Consulta, in quanto strumento consultivo dell'Amministrazione Comunale, effettua le proprie valutazioni ed elabora le proprie iniziative con assoluta autonomia decisionale.
- d) L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della propria attività programmatica, ricorrere alla consultazione della Consulta sulle tematiche che riguardano le famiglie.
- e) Al fine di facilitare e qualificare la valutazione dei progetti da parte della Consulta, il Comune fornirà alla Consulta tutte le informazioni utili, ad esclusione di quelle soggette per legge a vincoli di riservatezza, accompagnate dalla documentazione necessaria.
- f) L'istituzione ed il funzionamento della Consulta non comportano alcun vincolo d'impegno finanziario per il Comune.

Art. 14 - Sede

L'Assemblea della Consulta opera nell'apposita sede che sarà messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

La Consulta potrà avvalersi delle attrezzature (telefono/fax, pc, stampante,...) della Ripartizione Socioscolastica ai fini dello svolgimento delle proprie attività.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea rientranti nelle fattispecie di cui all'art 4 lettere b) e c), e dovranno essere approvate dalla maggioranza dei componenti della stessa.

Tali modifiche, una volta approvate dall'Assemblea, verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.